Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 luglio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'[illegible]IGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1072.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Napoli;

Viste le deliberazioni delle facoltà di economia e commercio, di scienze politiche e del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli adottate rispettivamente il 7 ottobre 1975, 22 dicembre 1975 e 1° marzo 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di politica economica e finanziaria della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di politica economica e finanziaria della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio della stessa Università con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135;

Considerato che il consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli nell'adunanza del 22 dicembre 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, risulta attualmente ricoperto dal dott. Arnaldo Cervo e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di politica economica e finanziaria della facoltà di scienze politiche della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà, anche a seguito nuove delibere organi accademici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla cattedra di politica economica e finanziaria della facoltà di scienze politiche della stessa Università.

Il dott. Arnaldo Cervo, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di politica economica e finanziaria della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli, a datare dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1977
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 376

LEGGE 22 luglio 1977, n. **426**.

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a L. 74.881.217.736.

La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:

L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;

lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi.

Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni.

La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere *a*) e *b*), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni.

La corresponsione di contributi è disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento all'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge.

Acconti fino all'80 per cento dei contributi assegnati possono altresì essere concessi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali.

Art. 2.

Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attività produttiva.

E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.

Art. 3.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1, primo comma, dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.

Sono vietate assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.

Salvo le scritture di personale artistico e tecnico è altresì vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. I contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.

Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Art. 4.

All'onere di L. 63.881.217.736 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a lire 44 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a L. 9.091.895.727, mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 2565 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977 per la parte riferibile alla rata dei mutui autorizzati dall'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115; e quanto a L. 10.789.322.009 mediante utilizzazione dello stanziamento del predetto capitolo 2565 dello stesso anno finanziario per la parte riferibile alle rate dei mutui autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

Il rimborso delle rate di mutuo di L. 10.789.322.009 di cui al precedente comma, è prorogato di un anno con accollo a carico dello Stato anche degli interessi maturandi per effetto dell'operazione prevista dalla presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANTONIOZZI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1977, n. **427**.

Soppressione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Agen (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Agen (Francia) è soppressa a decorrere dal 31 luglio 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1977
Registro n. 439 *Esteri, foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1977, n. **428**.

Elevazione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Mons (Belgio) a vice consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Mons (Belgio) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Mons (Belgio) un vice consolato di 1ª categoria.

Il presente decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1977
Registro n. 439 *Esteri, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **429.**

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Commissione geodetica italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Commissione geodetica italiana » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Commissione geodetica italiana » è soppresso.

Le funzioni ed il patrimonio della commissione sono devoluti al Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **430.**

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dr. Marco De Marchi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'istituto italiano di idrobiologia « dottor Marco De Marchi » non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto italiano di idrobiologia « Dr. Marco De Marchi » è soppresso ed incorporato nel Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) di cui alla categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **431.**

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

La biblioteca e l'immobile di proprietà dell'ente sono devoluti allo Stato per essere destinati in uso al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **432**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Giardino coloniale e di acclimatazione di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Giardino coloniale di acclimatazione di Palermo » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ente pubblico « Giardino coloniale e di acclimatazione di Palermo » è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

La parte di patrimonio, comprendente il materiale scientifico, i libri e le attrezzature tecniche di pertinenza dell'ente, è devoluta all'orto botanico dell'Università degli studi di Palermo.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **433**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto per il servizio sociale familiare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto per il servizio sociale familiare » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Istituto per il servizio sociale familiare » è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **434**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale serico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente nazionale serico » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale serico è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **435**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale di entomologia pura e applicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ente pubblico « Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata » è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

La parte del patrimonio, comprendente il materiale scientifico e le attrezzature tecniche di pertinenza dell'Istituto, è devoluta all'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **436**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è soppresso.

Sono, altresì, soppressi, i centri provinciali per i sussidi audiovisivi.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

I libri, i films, le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei centri provinciali per i sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato per essere destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **437.**

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'ente pubblico « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

Le funzioni residue delle operazioni di credito conseguenti ai mutui già concessi sono portate a termine da un ufficio stralcio presso il Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **438.**

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il « Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS », è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

La gestione della casa internazionale dello studente, previa liquidazione della precedente gestione limitatamente ai rapporti pendenti, verrà affidata all'opera universitaria di Roma.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 439.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste non sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste sono soppressi ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) di cui alla categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1977, n. 440.

Riconoscimento, agli effetti civili, della fondazione di culto e di religione Istituto dei Santi spirituali esercizi per uomini presso Ponte Rotto, in Roma.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la fondazione di culto e di religione Istituto dei Santi spirituali esercizi per uomini presso Ponte Rotto, in Roma, e ne viene, altresì, approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977
Registro n. 17 Interno, foglio n. 136

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Sostituzione di un componente del comitato per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1976, con il quale il dott. Giorgio Guerisoli è stato nominato rappresentante della regione Liguria nel comitato di cui sopra;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Liguria n. 83 del 28 marzo 1977, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante della regione, in sostituzione del dott. Giorgio Guerisoli;

Decreta:

Il geom. Giuseppe Gastinelli partecipa, in qualità di rappresentante della regione Liguria, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

(8009) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cansano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Cansano facente parte del Massiccio della Maiella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cansano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende la pendice ovest del Massiccio della Maiella di grande valore paesistico ed ambientale che, riallacciandosi alle zone protette di tutti gli altri comuni della Maiella, completa il campo dei Massicci di tale importante complesso, offrendosi da innumerevoli punti di vista al godimento del pubblico; detta area è indissolubilmente insertita nel quadro panoramico sopracitato e costituisce un ambiente naturale continuo di particolare bellezza e suggestività;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Cansano (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine di Palena, lungo la strada provinciale Palena-Campo di Giove a 250 m dall'asse della strada lato ovest sino all'imbocco della galleria ferroviaria. Di qui con la linea retta si congiunge con lo spigolo del confine comunale con Campo di Giove preso la quota 1364. Riparte poi dallo stesso confine comunale tra quote 1106 e 1119 passando per il sentiero che racchiude Piano Cerreto e Colle Valle Oscura per le quote 1063, 1032, 991 fino a congiungersi al confine comunale con Campo di Giove a quota 952. Di qui segue lo stesso confine comunale fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Cansano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 36

Oggi 20 dicembre 1975, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo, Castello Cinquecentesco, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico Massiccio della Maiella - comune di Cansano;

(*Omissis*).

Alle ore 13, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta e propone che ad integrazione delle analoghe iniziative già adottate per il complesso della Maiella delle province di Pescara e Chieti venga assoggettata a tutela la pendice ovest del Massiccio.

La commissione, sentito il rappresentante del distretto minerario che dichiara di essere contrario alla proposta di vincolo per quanto concerne la piana di Cerreto costituita da formazioni ghiaiose ove è in atto una attività estrattiva denunciata il 27 maggio 1975, con l'astensione del sindaco, (*omissis*), a maggioranza propone di assoggettare a vincolo paesistico a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona che viene così delimitata:

dal confine di Palena, lungo la strada provinciale Palena-Campo di Giove a 250 m dall'asse della strada lato ovest sino all'imbocco della galleria ferroviaria. Di qui con linea retta si congiunge con lo spigolo del confine comunale con Campo di Giove presso la quota 1364. Riparte poi dallo stesso confine comunale tra quote 1106 e 1119, passando per il sentiero che racchiude Piano Cerreto e Colle Valle Oscura per le quote 1063, 1032, 991 fino a congiungersi al confine comunale con Campo di Giove a quota 952. Di qui segue lo stesso confine comunale fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Quanto descritto è riportato in una planimetria I.G.M. su scala a rapporto 1:25.000 che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(8020)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone in comune di Celano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, per la salvaguardia dell'Altipiano delle Rocche, due zone nel comune di Celano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Celano (L'Aquila);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché:

la prima zona, costituendo il contorno dell'importante centro abitato di Celano, è di particolare importanza paesistica essendo caratterizzata dalle gole di Celano, ed è di rinomatissima fama per le sue partico-

larità ambientali e geologiche; circondata da ricca vegetazione e da monti (Serra di Celano) di particolari caratteristiche, è esposta al pubblico godimento da ogni parte del paese, dalle strade ed anche dalla pianura del Fucino;

la seconda zona, è costituita da una parte del versante sud del Monte Sirente che nella sua interezza (e per questo è oggetto di tutela nei territori di tutti i comuni interessati) costituisce uno dei gruppi montuosi più caratteristici del territorio aquilano sia nella parte alta — visibile universalmente da vicino, come da lontano — sia nelle pendici, riccamente vegetate ed eccezionalmente verdi. Tutte le parti delle dette due zone sono godibili dal pubblico, dalle strade che in parte le percorrono, e da innumerevoli punti di vedute tradizionali e frequentati;

Decreta:

Le due zone come sottospecificate, site nel territorio del comune di Celano (L'Aquila) hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

prima zona, a partire dalla località « Casalmartino » all'intersezione tra il confine, tra i territori di Celano e Ovindoli e la strada statale n. 5-*bis* Vestina Sarentina al km 43 + 300 circa, si segue detta strada in direzione sud-est verso Celano fino all'inizio dell'abitato, che si costeggia a monte e successivamente a sud-est scendendo fino al confine con il territorio di Aielli in località « Pinciera », quindi riprendendo verso nord seguendo la delimitazione comunale di confine e toccando la località « La Foce » e seguendo le « gole » fino alla località Fossa di S. Marco, ove si piega verso ovest e sempre seguendo il limite del confine comunale con Ovindoli e toccando « Forchetta delle Cese », « Serra dei Curti » attraverso « Fosso dei Curti » si ritorna al punto di origine.

seconda zona, partendo dal punto di intersezione tra i limiti territoriali dei comuni di Ovindoli, Celano e Aielli in località « Prato del Popolo » si segue in direzione sud-est il limite del territorio comunale di Celano, toccando Vado Castello, Fonte Canale, Fontana Cituro e abbandonando il confine si scende il Vallone Scafelli e poi si riprende la linea di confine nei pressi della quota 1211, che si segue toccando Monte S. Nicola, Cima del Sirente, Colle di Mandra Murata, Costa del Monte, Monte della Revecena, per tornare al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di L'Aquila, curerà che il comune di Celano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 26

Oggi 13 dicembre 1975, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, Castello Cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di L'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico nel comune di Celano. (*Omissis*).

Alle ore 11,15, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il presidente illustra la proposta di sottoporre a vincolo una zona di elevato interesse paesistico.

Il presidente propone che, in connessione con i vincoli già deliberati nella zona sui territori dei comuni confinanti, siano assoggettati a tutela due distinte zone: la prima, prossima all'abitato, che si estende verso le gole di Celano; ed un'altra che abbraccia la pendice sud del Monte Sirente.

Il sindaco si dichiara favorevole alla proposta.

(*Omissis*).

La prima zona è così delimitata:

a partire dalla località « Casalmartino » all'intersezione tra il confine, tra i territori di Celano e Ovindoli e la strada statale n. 5-*bis* Vestina Sarentina al km 43 + 300 circa, si segue detta strada in direzione sud-est verso Celano fino all'inizio dell'abitato, che si costeggia a monte e successivamente a sud-est scendendo fino al confine con il territorio di Aielli in località « Pinciera », quindi riprendendo verso nord seguendo la delimitazione comunale di confine e toccando la località « La Foce » e seguendo le « gole » fino alla località Fossa di S. Marco, ove si piega verso ovest e sempre seguendo il limite del confine comunale con Ovindoli e toccando « Forchetta delle Cese », « Serra dei Curti », attraverso « Fosso dei Curti » si ritorna al punto di origine.

La seconda zona è così delimitata:

partendo dal punto di intersezione tra i limiti territoriali dei comuni di Ovindoli, Celano e Aielli in località « Prato del Popolo » si segue in direzione sud-est il limite del territorio comunale di Celano, toccando Vado Castello, Fonte Canale, Fontana Cituro e abbandonando il confine si scende il Vallone Scafelli e poi si riprende la linea di confine nei pressi della quota 1211, che si segue toccando Monte S. Nicola, Cima del Sirente, Colle di Mandra Murata, Costa del Monte, Monte della Revecena, per tornare al punto di origine.

Il rappresentante del distretto minerario fa notare che nelle località Serra-Paterno II e III sono stati rilasciati permessi di ricerche per i seguenti minerali: rocce asfaltiche e lignite; ma con questa precisazione non si oppone ad adottare il vincolo. La commissione prende atto della dichiarazione, ma constatato che allo stato delle cose non emerge una condizione di incompatibilità tra l'adozione del vincolo e lo sviluppo eventuale di attività estrattive (peraltro le zone Paterno II e Paterno III sono estranee alle zone, per le quali si propone il vincolo), e che dette possibilità potranno avere realizzazione, quando se ne presenterà la concreta esecuzione, contemperando le esigenze economiche con il rispetto ambientale, come è nella finalità della legge, all'unanimità approva la proposta.

Le zone assoggettate a vincolo sono riportate in planimetria 1:25.000 e la medesima viene firmata da tutti i presenti ed allegata al presente verbale.

(*Omissis*).

(8021)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Variazione automatica per il bimestre luglio-agosto del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, del 9 ottobre 1963, (proprietari immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 18 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento annuo;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,80% per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dello 1,65% il tasso di riferimento è pari al 15,45% annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: STAMMATI

(8256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data **14 giugno 1977** il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jesus Fernando Z. Taboada, console aggiunto di Argentina a Milano.

(8218)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Josè Maria Pico, console generale di Argentina a Milano.

(8219)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Aleksandar Franceskin, console di Jugoslavia a Milano.

(8220)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Celestino Ferretti, console generale di Svizzera a Genova.

(8221)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard T. Miller, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(8222)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roger J. Daley, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(8223)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Ruth A. Davis, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(8224)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David P. Wagner, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(8225)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Laddie L. Valis, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(8226)

In data 14 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John Carver Church, console di Gran Bretagna a Milano.

(8227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 6 aprile 1977, n. 9269, l'opera universitaria di Torino è stata autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato sito in Torino, compreso fra corso Raffaello, via Madama Cristina e via Michelangelo, da adibire al servizio assistenza, al prezzo complessivo di L. 23.700.000.

(8169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 25 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,30	881,30	881,20	881,30	881,30	881,30	881,20	881,30	881,30	881,30
Dollaro canadese	831,15	831,15	831,50	831,15	831,15	831,15	831,20	831,15	831,15	831,15
Franco svizzero	369,69	369,69	370 —	369,69	369,85	369,68	369,63	369,69	369,69	369,70
Corona danese	149,64	149,64	149,50	149,64	149,60	149,62	149,64	149,64	149,64	149,65
Corona norvegese	169,94	169,94	170 —	169,94	170,03	169,62	169,90	169,94	169,94	169,95
Corona svedese	205,55	205,55	205,50	205,55	205,50	205,55	205,50	205,55	205,55	205,55
Fiorino olandese	365,87	365,87	365,50	365,87	365,80	365,85	365,75	365,87	365,87	365,80
Franco belga	25,232	25,232	25,20	25,232	25,23	25,24	25,245	25,232	25,232	25,25
Franco francese	183,36	183,36	183,50	183,36	183,40	183,35	183,33	183,36	183,36	183,35
Lira sterlina	1516 —	1516 —	1516,40	1516 —	1515,85	1516,10	1515,88	1516 —	1516 —	1516 —
Marco germanico	392,03	392,03	391,90	392,03	391,85	392,02	391,80	392,03	392,03	392 —
Scellino austriaco	55,125	55,125	54,90	55,125	55,10	55,12	55,115	55,125	55,125	55,10
Escudo portoghese	23,04	23,04	22,98	23,04	23,04	23,05	22,98	23,04	23,04	23,04
Peseta spagnola	10,32	10,32	10,40	10,32	10,30	10,32	10,3180	10,32	10,32	10,35
Yen giapponese	3,337	3,337	3,34	3,337	3,336	3,33	3,3360	3,337	3,337	3,33

Media dei titoli del 25 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,850
Redimibile 3,50 % 1934	98,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,825
» 5 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,400
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	73,075
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,475
» poliennali 7 % 1978	95,150
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,650
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,025
» » 9 % 1980	88,225
» » 10 % 1981	88,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,25
Dollaro canadese	831,175
Franco svizzero	369,66
Corona danese	149,64
Corona norvegese	169,92
Corona svedese	205,525
Fiorino olandese	365,81
Franco belga	25,238
Franco francese	183,345
Lira sterlina	1515,94
Marco germanico	391,915
Scellino austriaco	55,12
Escudo portoghese	23,01
Peseta spagnola	10,319
Yen giapponese	3,336

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2882 mod. 25-A. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2883 mod. 25-A. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2884 mod. 25-A. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5222 mod. 25-A. — Data: 17 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 455.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3861 mod. 25-A. — Data: 2 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3863 mod. 25-A. — Data: 2 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 570.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 mod. 241. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Borgogno Maria Teresa, nata a La Morra il 3 agosto 1915. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 45.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7219)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Marconi Maurizio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Proia Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 21 gennaio 1977 in sostituzione del dott. Marconi Maurizio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 323

(7925)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il presidente dell'ospedale di circolo di Varese ha comunicato il decesso del prof. Passera Raffaele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Trivellini Pier Luigi, primario dell'ospedale generale di Lucca, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia che si terrà a Roma il giorno 20 novembre 1976 in sostituzione del prof. Passera Raffaele, deceduto;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 301

(7928)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Bugaro Luciano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Rastelli Mario, primario del Pio istituto « S. Spirito » ed ospedali riuniti di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 21 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Bugaro Luciano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 321

(7926)

OSPEDALE TISIOLOGICO « F. BUSONERA » DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova.

(8132)

OSPEDALE « SS. ROSARIO » DI VENAFRO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(8144)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo presso il centro di medicina sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(8129)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(8130)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(8128)

OSPEDALE « S. BENEDETTO » DI ALATRI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(8139)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(8136)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di fisiochinesiterapia;

un posto di assistente di anestesiologia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(8127)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(8135)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia per l'attività allergologica del servizio di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia per l'attività allergologica del servizio di fisiopatologia respiratoria presso l'ospedale policlinico « S. Orsola ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(8131)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della sezione di geriatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(8137)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(8138)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(8133)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(8134)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto « Regina Elena », a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto del laboratorio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Roma.

(8145)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772060)